



COMUNE DI URAS

Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 14

Seduta del 29/04/2022

OGGETTO: PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI PERIODO 2022/2025 AI SENSI DEL METODO TARIFFARIO RIFIUTI (MTR 2) DI ARERA.

L'anno 2022 addì 29 del mese di **Aprile** alle ore **19.30** è riunito in modalità telematica il Consiglio Comunale, in seduta di Prima convocazione sessione Straordinaria, previo avviso partecipato ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

	Presenti
DORE ANNA MARIA	SI
MELIS ANTONIO	SI
SIDDI IGNAZIO	SI
PAU ROBERTO	SI
RIZZETTO ALDO TULLIO	SI
CABRAS FRANCESCO	SI
PIA SERGIO	SI
COTZA ORNELLA	SI
COTZA NICOLA	NO
ANDRIA FRANCESCA	NO
SERRA ANTONIO	SI
PIA MARCO	NO
GUARIENTI LUISA	NO
Totale	Presenti 9

Il Sindaco **D.ssa DORE ANNA MARIA**, che assume la Presidenza, dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti in modalità telematica, invita i Consiglieri Comunali a discutere sull'argomento in oggetto.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale **Dr. FAMA' FRANCO**.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI PERIODO 2022/2025 AI SENSI DEL METODO TARIFFARIO RIFIUTI (MTR 2) DI ARERA.

Vista la proposta n. 8/2022 del Responsabile del Settore Finanziario e Tributi che testualmente recita:

Visti:

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Visti inoltre,

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - o *"... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga ...'"* (lett. f);
 - o *"... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ..."* (lett. h);
 - o *"... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ..."*;

Richiamate,

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i *"criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021"*, e in particolare l'art. 6, rubricato *"Procedure di approvazione"*, che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato *"... dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ..."*, e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, *"...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ..."*, in caso positivo, procede all'approvazione;
- la Deliberazione n. 52/2020/rif del 3 marzo 2020 di ARERA, rubricata *"Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente"*;
- la Deliberazione dell'Autorità n. 363/2021/R/Rif del 3 Agosto 2021 *"Approvazione Del Metodo Tariffario Rifiuti (Mtr-2) Per Il Secondo Periodo Regolatorio 2022-2025"*, con la quale è stato approvato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, recante le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, per il primo periodo regolatorio che trova applicazione per le annualità 2022, 2023, 2024 e 2025;
- la Determinazione n. 2/DRif/2021 del 4 novembre 2021 di ARERA *"Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del 'Servizio integrato dei rifiuti' approvata con la Deliberazione 363/2021/r/rif (mtr-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025"* con la quale l'Autorità ha approvato i seguenti documenti, necessari per l'approvazione del Pef Tari 2022-2025:
 - Tool di calcolo del Pef, contenente lo schema da trasmettere all'Autorità (Allegato 1), e la relativa Guida alla compilazione;
 - Relazione di accompagnamento (Allegato 2);
 - Dichiarazione di veridicità (Allegato 3)
 - Dichiarazione di veridicità Comuni (Allegato 4).

e ha fornito chiarimenti in merito alla determinazione di alcune componenti di costo da inserire all'interno del PEF, oltre ad alcuni chiarimenti applicativi.

Dato atto che,

- ai sensi dell'art. 3-bis del D.L. 138/2011, Regioni e Province autonome devono definire il perimetro degli Ambiti o bacini Territoriali Ottimali (ATO) e contestualmente, per ciascun ATO deve essere istituito o designato il relativo Ente di Governo dell'ATO (EGATO).
- con riferimento alla Regione Autonoma Sardegna, la Delibera di Giunta Regionale n. 69 del 23 dicembre 2016 approvava l'aggiornamento del Piano Regionale di Gestione Rifiuti (PRGR), il quale fissa le nuove linee programmatiche di intervento che prevedono, in particolare, un unico Ambito Territoriale Ottimale (ATO) corrispondente con l'intero territorio regionale, governato da un Ente di Governo unico da istituirsi con apposita legge e a cui i Comuni parteciperanno obbligatoriamente.
- che, alla data odierna, il Consiglio Regionale non ha mai dato seguito alla Delibera istitutiva dell'Ente di Governo dell'ATO come programmato e che, alla luce della Delibera ARERA 443/2019, l'Ente Territorialmente Competente va residualmente individuato in ogni altro ente dell'Ambito, quali i Comuni medesimi.
- il Comune scrivente dunque chiamato ad assumere il duplice ruolo di gestore del servizio rifiuti per la parte di tariffazione e gestione utenti, svolta in economia dall'ufficio tributi, nonché di Ente Territorialmente Competente per la raccolta e la verifica dei dati e per la validazione del PEF definitivo e la trasmissione della documentazione all'Autorità.
- a tal fine, l'art. 1.2 della Delibera ARERA 57/2020 chiarisce che "laddove l'Ente territorialmente competente risulti identificabile con il gestore, la procedura di validazione di cui al comma 6.3 del provvedimento da ultimo citato può essere svolta da un soggetto, che può esser inteso come una specifica struttura o un'unità organizzativa, nell'ambito dell'Ente medesimo o identificabile in un'altra amministrazione territoriale, dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all'attività gestionale".

Considerato che la procedura di approvazione stabilita da ARERA (art 7 delibera n. 363/2021/R/rif) prevede che l'Ente territorialmente competente, dopo aver ricevuto lo schema iniziale del PEF dal Gestore, provveda:

- 1) alla definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF previsto dal MTR-2;
- 1) alla redazione della relazione di accompagnamento al PEF22-25;
- 2) alla validazione del documento stesso mediante la verifica della completezza, coerenza e congruità dei dati;
- 3) alla trasmissione all'Autorità del PEF predisposto nel termine di 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni, in quanto soltanto all'Autorità spetta l'approvazione finale del PEF. L'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. In caso di approvazione con modificazioni, l'Autorità ne disciplina all'uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dagli organismi competenti, e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione.

Considerato che fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2 della delibera 363/2021, tra cui rientra il Comune di Uras;

Richiamati inoltre:

- la Deliberazione 15/2022/R/RIF emanata in data 18 gennaio 2022 e pubblicata in data 21 gennaio, con la quale l'Autorità ha emanato – all'articolo 1 - il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (TQRIF) – Allegato A;
- l'articolo 2 della Deliberazione citata al punto precedente, che si richiama di seguito: "Art. 2 – Disposizioni in materia di standard di qualità migliorativi rispetto a quelli minimi previsti
 - 2.1 *L'Ente territorialmente competente, anche su proposta motivata del gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei gestori dei singoli servizi che lo compongono, può prevedere l'applicazione di standard qualitativi migliorativi e/o ulteriori rispetto a quelli individuati dal TQRIF.*
 - 2.2 *L'Ente territorialmente competente almeno trenta (30) giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 3.1 del TQRIF, comunica al gestore gli eventuali standard di qualità migliorativi e/o ulteriori che intende adottare. In caso di scelta di un obiettivo di miglioramento diverso da quello proposto dal gestore, l'Ente territorialmente competente fornisce al gestore adeguata e motivata evidenza esplicitando le valutazioni compiute.*
 - 2.3 *Il gestore che garantisce standard migliorativi e/o ulteriori è tenuto altresì ad adempiere, anche in relazione a tali standard, agli obblighi di registrazione di cui all'Articolo 56 e di comunicazione di cui all'Articolo 58 del TQRIF";*
- l'articolo 3.1 dell'Allegato A (TQRIF) che dispone quanto segue: "Entro il 31 marzo 2022, l'Ente territorialmente competente determina gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, individuando il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi

regolatori di cui alla seguente tabella, sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i che deve essere in ogni caso garantito”;

Ricordato che nel territorio comunale il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è gestito in forma associata dall’Unione dei Comuni del Terralbese;

Dato atto che la già citata delibera ARERA n. 363/2021/R/rif stabilisce che il PEF deve essere oggetto di validazione consistente in una verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni in capo all’Ente Territorialmente Competente o a un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore nominato all’Ente Territorialmente Competente;

Dato atto che con Deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 19 del 14-12-2021, l’Unione dei Comuni del Terralbese ha approvato lo schema economico del Piano economico finanziario Tari per il periodo 2022/2025, trasmesso al comune di Uras in data 30.12.2021 (prot. n. 10635);

Richiamata la deliberazione dell’Assemblea della Giunta dell’Unione dei Comuni del Terralbese n° 5 del 02/02/2022 con la quale si incaricava il Servizio Tecnico dell’affidamento esterno, del supporto tecnico-economico ai comuni di Terralba, Marrubiu, Uras e San Nicolò d’Arcidano per la redazione del PEF 2022 rifiuti quadriennale;

Considerato che con Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico dell’Unione dei Comuni del Terralbese n. 41 del 19-02-2022 è stato affidato alla ditta Labelab Srl il servizio di supporto alla predisposizione e alla validazione dei PEF dei singoli comuni;

Vista la nota del 26-04-2022 prot. n. 3076, con la quale la ditta Labelab Srl, a conclusione di un percorso condiviso, ha trasmesso la documentazione definitiva, prevista dalla deliberazione ARERA 363/2021/R/RIF, comprensive degli allegati di seguito descritti:

- 1- PEF 2022-25 (piano economico finanziario quadriennale) Tool PEF 2022 redatto secondo lo schema di cui all’allegato 1 della delibera 363/2021 – MTR-2 ARERA;
- 2- RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL PEF 2022-25 redatta secondo lo schema di cui all’allegato 2 della delibera 363/2021 – MTR-2 ARERA;
- 3- Dichiarazioni di veridicità dei gestori secondo lo schema di cui all’allegato 3 e 4 della delibera 363/2021 – MTR-2 ARERA;
- *il report del supporto alla validazione del PEF 2022/2025 n. 363/2021/R/rif ARERA, nel quale si conclude con esito positivo la verifica dei seguenti aspetti:*
 - o coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF con riferimento ai dati contabili dei gestori;
 - o rispetto della metodologia prevista per la determinazione dei costi riconosciuti;
 - o equilibrio economico finanziario della gestione;

Ritenuto, pertanto, di prendere atto del Piano Economico Finanziario TARI 2022/2025 e relativi allegati, come proposti dalla ditta Labelab Srl (ALLEGATO 1), comprensivi della relativa validazione;

Appurato che sulla base dell’art. 3 comma 5-quinquies D.L. 228/2021, come convertito dalla Legge nr. 15 del 25/02/2022 *“A decorrere dall’anno 2022, i comuni, in deroga all’articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”.*

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 28.06.2021, con la quale veniva approvato il Piano Economico Finanziario TARI per l’anno 2021;

Rilevato che l’approvazione del presente Piano Finanziario rientra tra gli atti fondamentali di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 267/00;

Acquisiti:

- i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi, ai sensi dell’art 49 del D.Lgs. 267/2000;
- il parere favorevole del revisore dei conti D.ssa Orro Francesca;

PROPONE

1) di determinare quanto segue:

- **gli obblighi di qualità** contrattuale e tecnica a cui dovranno adeguarsi i gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani **secondo lo schema I “livello qualitativo minimo”** di cui all’art. 3.1 del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) approvato dall’ Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) con la delibera 15/2022/R/rif;
- per le gestioni ricomprese nello Schema I non si prevede l’introduzione di livelli generali di qualità (art. 58.2) mentre sono vincolanti gli standard generali di qualità stabiliti all’interno del provvedimento di cui al punto precedente;
- l’Ufficio di competenza trasmetterà ai Gestori la presente deliberazione affinché gli stessi possano provvedere alle necessarie determinazioni con potenziali effetti già incidenti sul Piano Finanziario 2022-2025, sulla base della scelta operata al precedente punto 1,

1) di approvare il Piano Finanziario 2022/2025, parte integrante del presente atto (ALLEGATO 1) che consta degli elaborati di seguito indicati, così come previsti dall’art. 7 della Deliberazione 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/rif:

- 1- PEF 2022-25 (*piano economico finanziario quadriennale*) Tool PEF 2022 redatto secondo lo schema di cui all’allegato 1 della delibera 363/2021 – MTR-2 ARERA;
- 2- RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL PEF 2022-25 redatta secondo lo schema di cui all’allegato 2 della delibera 363/2021 – MTR-2 ARERA;
- 3- Dichiarazioni di veridicità dei gestori *secondo lo schema di cui all’allegato 3 e 4 della delibera 363/2021 – MTR-2 ARERA;*
- 4- *il report del supporto alla validazione del PEF 2022/2025 n. 363/2021/R/rif ARERA, nel quale si conclude con esito positivo la verifica effettuata dei seguenti aspetti:*
 - coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF con riferimento ai dati contabili dei gestori;
 - rispetto della metodologia prevista per la determinazione dei costi riconosciuti;
 - equilibrio economico finanziario della gestione;

2) di dare atto che la validazione prevista dalla deliberazione 363/2021/R/rif è stata effettuata attraverso il supporto di un validatore esterno, Società Labelab Srl, specializzato sul tema gestione rifiuti e regolazione di settore ed incaricato a tale scopo dall’Unione dei Comuni del Terralbese;

3) di precisare che il PEF 2022-25, calcolato in base alle regole del MTR, rispetta il limite di crescita delle entrate tariffarie di cui all’art. 4 del Metodo MTR-2 (allegato A della Deliberazione n.363/2021);

4) di dare atto che l’aggiornamento biennale, per gli anni 2024 e 2025, dei piani economico finanziari di cui ai commi 7.1 e 7.2 Deliberazione n.363/2021 sarà predisposto in occasione della revisione biennale, sulla base delle indicazioni metodologiche stabilite dall’Autorità con successivo provvedimento.

5) di trasmettere ad ARERA il piano economico finanziario validato e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, al fine di consentirne l’approvazione da parte dell’Autorità stessa (art. 7.6 della deliberazione ARERA 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/rif);

infine, **PROPONE**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000, per un più celere prosieguo degli atti conseguenti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta come sopra indicata;

Sentita l’illustrazione del punto all’ordine del giorno da parte del Sindaco, che precisa come l’adozione della deliberazione è un atto obbligatorio per legge;

Acquisiti:

- il **parere favorevole** in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm., da parte del Responsabile del Settore Finanziario, D.ssa Cicu Regina;
- il **parere favorevole** del revisore dei conti D.ssa Orro Francesca, verbale n. 08/22 del 28/04/2022;

Conclusa la discussione

PROCEDUTO ALLA VOTAZIONE: PRESENTI E VOTANTI N. 9

- Voti favorevoli n. 9 (unanimità)

DELIBERA

1) di determinare quanto segue:

- **gli obblighi di qualità** contrattuale e tecnica a cui dovranno adeguarsi i gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani **secondo lo schema I “livello qualitativo minimo”** di cui all'art. 3.1 del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) approvato dall' Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) con la delibera 15/2022/R/rif;
- per le gestioni ricomprese nello Schema I non si prevede l'introduzione di livelli generali di qualità (art. 58.2) mentre sono vincolanti gli standard generali di qualità stabiliti all'interno del provvedimento di cui al punto precedente;
- l'Ufficio di competenza trasmetterà ai Gestori la presente deliberazione affinché gli stessi possano provvedere alle necessarie determinazioni con potenziali effetti già incidenti sul Piano Finanziario 2022-2025, sulla base della scelta operata al precedente punto 1,

2) di approvare il Piano Finanziario 2022/2025, parte integrante del presente atto (ALLEGATO 1) che consta degli elaborati di seguito indicati, così come previsti dall'art. 7 della Deliberazione 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/rif:

- 1- PEF 2022-25 (*piano economico finanziario quadriennale*) Tool PEF 2022 redatto secondo lo schema di cui all'allegato 1 della delibera 363/2021 – MTR-2 ARERA;
- 2- RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL PEF 2022-25 redatta secondo lo schema di cui all'allegato 2 della delibera 363/2021 – MTR-2 ARERA;
- 3- Dichiarazioni di veridicità dei gestori secondo lo schema di cui all'allegato 3 e 4 della delibera 363/2021 – MTR-2 ARERA;
- 4- *il report del supporto alla validazione del PEF 2022/2025* n. 363/2021/R/rif ARERA, nel quale si conclude con esito positivo la verifica effettuata dei seguenti aspetti:
 - coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF con riferimento ai dati contabili dei gestori;
 - rispetto della metodologia prevista per la determinazione dei costi riconosciuti;
 - equilibrio economico finanziario della gestione;

3) di dare atto che la validazione prevista dalla deliberazione 363/2021/R/rif è stata effettuata attraverso il supporto di un validatore esterno, Società Labelab Srl, specializzato sul tema gestione rifiuti e regolazione di settore ed incaricato a tale scopo dall'Unione dei Comuni del Terralbese;

4) di precisare che il PEF 2022-25, calcolato in base alle regole del MTR, rispetta il limite di crescita delle entrate tariffarie di cui all'art. 4 del Metodo MTR-2 (allegato A della Deliberazione n.363/2021);

5) di dare atto che l'aggiornamento biennale, per gli anni 2024 e 2025, dei piani economico finanziari di cui ai commi 7.1 e 7.2 Deliberazione n.363/2021 sarà predisposto in occasione della revisione biennale, sulla base delle indicazioni metodologiche stabilite dall'Autorità con successivo provvedimento.

6) di trasmettere ad ARERA il piano economico finanziario validato e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, al fine di consentirne l'approvazione da parte dell'Autorità stessa (art. 7.6 della deliberazione ARERA 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/rif);

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere,

CON SUCCESSIVA VOTAZIONE, con gli stessi risultati della precedente

- Voti favorevoli n. 9 (unanimità)

- Voti contrari n. /

- Voti astenuti n. /

DICHIARA la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. 18/08/2000 n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to D.ssa DORE ANNA MARIA

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr. FAMA' FRANCO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione trovasi in pubblicazione all'Albo Pretorio On Line di questo Comune per quindici giorni consecutivi, dal 02/05/2022 al 17/05/2022.

Uras, li 02/05/2022

IL MESSO COMUNALE

F.to PILLONI ELISA

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Uras, li _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO